

Regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) – TESTO COORDINATO.

- Art. 1 finalità
- Art. 2 soggetti beneficiari
- Art. 3 iniziative finanziabili
- Art. 4 spese ammissibili
- Art. 5 ammontare degli incentivi
- Art. 6 regime di aiuto
- Art. 7 cumulabilità degli incentivi
- Art. 8 riparto delle risorse
- Art. 9 presentazione delle domande
- Art. 10 concessione degli incentivi
- Art. 11 rendicontazione delle spese ed erogazione degli incentivi
- Art. 12 revoca dei benefici
- Art. 13 rinvio
- Art. 14 entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento stabilisce, in applicazione dell'articolo 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa.

art. 2 soggetti beneficiari

- 1.** Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente regolamento le piccole e medie imprese e microimprese (PMI), come definite dal Regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000", emanato con Decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres., con sede operativa nel territorio regionale.
- 2.** I soggetti di cui al comma 1 devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:
- a) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la contrattazione collettiva nazionale ed eventualmente quella territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
 - b) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori elencati nell'allegato A.
- 3.** L'allegato A del presente regolamento è aggiornato con decreto del Direttore competente in materia di lavoro da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 4.** Non possono presentare domanda:
- a) i soggetti tenuti all'adozione delle iniziative di cui all'articolo 3 per obbligo previsto dalla legge statale o regionale;
 - b) in relazione all'iniziativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali, a decorrere dai termini di efficacia dell'obbligo di redazione del bilancio sociale previsti dall'atto di indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).

Art. 3 iniziative finanziabili

1. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al presente Regolamento sono finanziabili le seguenti iniziative:
 - a) adozione del bilancio sociale;
 - b) adozione del sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma "SA 8000".
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il bilancio sociale deve essere redatto secondo i principali modelli e linee guida esistenti a livello nazionale e internazionale, quali, tra gli altri, quelli elaborati dal Global Reporting Iniziative, dall'Istituto Europeo per il Bilancio sociale e dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale, e deve in particolare indicare:
 - a) la consistenza del personale per età, genere, livello d'istruzione, qualifica, funzione, anzianità, provenienza territoriale, nazionalità e tipologia contrattuale;
 - b) le iniziative adottate per favorire la parità di genere nell'accesso al lavoro, nella formazione, nella progressione in carriera e nella remunerazione e la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro, quali, tra le altre, l'utilizzo della flessibilità dell'orario lavorativo o l'attivazione del servizio di asilo nido aziendale;
 - c) i criteri di organizzazione del lavoro e le politiche aziendali in materia di assunzione, gestione, remunerazione, incentivazione, formazione e valorizzazione del personale maschile e femminile, con particolare riguardo alle misure adottate al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili e il prolungamento della vita attiva;
 - d) le politiche aziendali volte ad accrescere i livelli di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
 - e) le iniziative adottate per contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro, quali, tra le altre, l'adozione di codici di condotta e l'istituzione di comitati paritetici che rafforzino la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. 4 spese ammissibili

1. Per l'iniziativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono ammissibili esclusivamente le spese di consulenza o di formazione del personale, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo, finalizzate all'adozione per la prima volta del bilancio sociale.
2. Per l'iniziativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono ammissibili esclusivamente le seguenti spese, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo:
 - a) le spese di consulenza o di formazione del personale, finalizzate all'acquisizione per la prima volta della certificazione di conformità del sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma "SA 8000";
 - b) le spese per l'acquisto di programmi informatici strettamente funzionali all'acquisizione per la prima volta della certificazione di cui alla lettera a);
 - c) le spese relative al rilascio per la prima volta della certificazione di cui alla lettera a) da parte di un ente di certificazione accreditato dal SAI – Social Accountability International.
3. Le prestazioni di formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite da enti di certificazione accreditati dal SAI – Social Accountability International ovvero da enti di formazione accreditati secondo la vigente normativa regionale.
- 3 bis.** Le prestazioni di consulenza di cui ai commi 1 e 2 sono fornite da:
 - a) prestatori di attività professionale, in possesso di adeguate competenze professionali per lo svolgimento dell'attività prevista e di esperienza specifica in materia, attestata da circostanziato curriculum professionale;
 - b) imprese, il cui oggetto sociale prevede l'attività di consulenza in materia di responsabilità sociale delle imprese o bilancio sociale o materie affini, in possesso di adeguate competenze professionali per lo svolgimento dell'attività prevista e di esperienza specifica in materia, attestata da idonea documentazione;
4. Non sono ammissibili le spese finalizzate alla predisposizione del bilancio sociale relativamente ad esercizi successivi a quello di prima adozione del documento medesimo ovvero al mantenimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a).
5. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte.

Art. 5 ammontare degli incentivi

1. L'ammontare degli incentivi di cui al presente regolamento è determinato:
 - a) per l'iniziativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella misura dell'80 per cento delle spese ammissibili, per un importo comunque non superiore a 7.000 euro;
 - b) per l'iniziativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nella misura dell'80 per cento delle spese ammissibili, per un importo comunque non superiore a 10.000 euro.

Art. 6 regime di aiuto

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento hanno natura di aiuti *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

Art. 7 cumulabilità degli incentivi

1. Gli incentivi per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), sono fra loro cumulabili.
2. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative.

Art. 8 risorse disponibili

[Abrogato]

art. 9 presentazione delle domande

1. Le domande di contributo per gli incentivi di cui al presente Regolamento sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, e sono redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e reso disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Le domande di contributo sono presentate, a pena di inammissibilità, dall'1 gennaio al 31 ottobre di ciascun anno e anteriormente all'avvio delle iniziative di cui all'articolo 3, da intendersi come la data di inizio della fornitura all'impresa richiedente delle prestazioni di consulenza o di formazione specificata nel preventivo, nel contratto o in documentazione equipollente, e, sempre a pena di inammissibilità, sono corredate da:
 - a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, redatta secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale sostituto Attività produttive 30 dicembre 2005, n. 4377, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006;
 - b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;
 - c) una visura camerale dell'impresa;
 - d) l'indicazione dell'iniziativa o delle iniziative di cui all'articolo 3 per cui viene richiesto il contributo;
 - e) una relazione analitica, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, in merito alle iniziative per le quali si richiede il contributo;
 - f) idonea documentazione contenente il preventivo delle spese di consulenza o di formazione da sostenere e dalla quale risultino la data di avvio delle iniziative finanziabili e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 3 bis, in capo al soggetto erogatore delle prestazioni di consulenza o di formazione.

art. 10 concessione degli incentivi

1. Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato:
 - a) dal timbro datario apposto dall'ufficio, nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria;
 - b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata o tramite corriere.
2. Gli incentivi sono concessi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, entro i limiti della disponibilità di risorse.
3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
4. Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra

società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

5. La struttura procedente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi).

6. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la struttura procedente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve essere consegnata nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta e deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.

7. In pendenza dei termini assegnati ai sensi dei commi 3, 5 e 6, il termine per la concessione è sospeso.

8. Il provvedimento di concessione deve prevedere che il contributo è concesso in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 379 del 28 dicembre 2006.

9. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

art. 11 rendicontazione delle spese ed erogazione degli incentivi

1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente Regolamento, le iniziative di cui all'articolo 3 per le quali è stata presentata domanda di contributo devono concludersi entro quattordici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. Per data di conclusione dell'iniziativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), si intende la data di adozione per la prima volta da parte del soggetto richiedente del bilancio sociale, mentre per data di conclusione dell'iniziativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), si intende la data di rilascio per la prima volta al soggetto richiedente della certificazione di conformità del sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma "SA 8000". Entro il medesimo termine il soggetto beneficiario trasmette al all'ufficio procedente:

a) un rendiconto delle spese sostenute, con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia;

b) in caso di contributo concesso per l'iniziativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), copia del bilancio sociale approvato e una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, che attesta che il bilancio sociale possiede i requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 3;

c) in caso di contributo concesso per l'iniziativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), copia del certificato di conformità alla norma "SA 8000".

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato una sola volta, per una durata massima di dieci mesi. La relativa richiesta deve essere motivata e va presentata anteriormente alla scadenza del termine di cui si chiede la proroga.

3. La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle medesime devono avere data successiva a quella di presentazione della domanda.

4. Non sono riconosciute spese eccedenti il preventivo di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e).

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine purché motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

6. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

7. Gli incentivi sono erogati entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 1, previa rideterminazione dell'ammontare qualora le spese rendicontate risultino inferiori a quelle ammesse a contributo. In pendenza del termine assegnato ai sensi del comma 5, il termine per l'erogazione è sospeso.

art. 12 revoca dei benefici

1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui al presente Regolamento;
 - a) il mancato deposito entro il termine prescritto della documentazione di cui all'articolo 11, comma 1;
 - b) la non conformità della documentazione giustificativa delle spese sostenute a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3;
 - c) l'accertamento della non veridicità del contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a);
 - d) l'accertamento della difformità dell'iniziativa effettivamente realizzata da quella per cui è stato concesso il contributo avuto riguardo, per quanto attiene all'iniziativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), al rispetto delle modalità di redazione e dei contenuti del bilancio sociale richiesti dall'articolo 3, comma 2.
2. La struttura procedente comunica tempestivamente ai soggetti interessati la revoca del provvedimento di concessione.

art. 13 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 14 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

Regime di aiuto de minimis (Articolo 2 del regolamento)

Regolamento (CE) n. 1998/2006 – applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore – settori esclusi:	
1. pesca e acquacoltura	
2. produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca;	
3. carboniero	
Codice ATECO 2007	
05	Estrazione di carbone (esclusa torba) (tutta la divisione)
07.1	Estrazione di minerali metalliferi ferrosi (tutto il gruppo)
07.29	Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi (tutta la classe)
08.92	Estrazione di torba (tutta la classe)
09.9	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali (tutto il gruppo)
20.14	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici (tutta la classe)
20.6	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo)
4. Trasporto merci su strada per conto terzi, limitatamente al solo acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada	
Codice ATECO 2007	
49.4	Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (tutto il gruppo)